



Roma 21 SET. 2012

*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA
DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FroDI
DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI
CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E
TUTELA DEL CONSUMATORE

EX DG VICO

Prot. Uscita del 21/09/2012

Numero: **0024591**

Classifica:



Alle Strutture di controllo pubbliche e private
operanti nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

e, p.c.

Ai Direttori degli Uffici Periferici dell'ICQRF
SEDI

Alle Regioni e Province Autonome
LORO SEDI

Alle Associazioni di categoria ed alle
Organizzazioni interprofessionali operanti
nel settore vitivinicolo
LORO SEDI

OGGETTO: applicazione dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale 14 giugno 2012 comunicazione delle operazioni di imbottigliamento delle partite di vini DOP e/o IGP – seguito nota prot. n. 23696 del 12.09.12.

Si fa seguito alla nota prot. 23696 del 12 settembre u.s. con la quale questo Dipartimento ha fornito indicazioni relative all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale del 14 giugno 2012 nei casi di comunicazione delle operazioni di imbottigliamento.

A tal riguardo si precisa che il comma 8 del citato articolo stabilisce in via prioritaria le tempistiche e le modalità di comunicazione delle operazioni di imbottigliamento dei vini DOP e IGP, ciò al fine di poter garantire alla struttura di controllo la verifica quantitativa delle produzioni destinate alla successiva commercializzazione.

In tal senso si ritiene opportuno chiarire che, le disposizioni stabilite dal citato comma 8, debbano essere applicate in ogni caso a consuntivo rispetto all'esecuzione materiale delle operazioni di imbottigliamento, ovvero *non oltre 7 giorni lavorativi dalla data di conclusione* delle stesse.

Ciò posto, solo nel caso in cui il predetto termine non dovesse essere rispettato, codeste strutture di controllo, dovranno tenere in considerazione quanto successivamente stabilito dal citato comma 8, ovvero e comunque almeno 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati.

Pertanto le aziende imbottigliatrici dovranno comunicare la informazioni contenute nell'allegato 8 del decreto ministeriale n. 794 del 14 giugno 2012 in un'unica soluzione a consuntivo rispetto alla conclusione delle operazioni di imbottigliamento, con l'unica possibile deroga applicabile nel caso in cui questo adempimento non dovesse essere rispettato gestendo tale comunicazione almeno 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o vendita dei prodotti imbottigliati.

Alla luce dell'interpretazione fornita, qualora il termine dei 3 giorni lavorativi prima della data di trasferimento o vendita, non dovesse essere rispettato, a carico del soggetto imbottigliatore inadempiente dovrà essere emesso apposito provvedimento di non conformità grave, in quanto la fattispecie identificherebbe un presupposto di non sanabilità dell'irregolarità riscontrata.

Sicuri della massima collaborazione nell'armonizzare le procedure di controllo in ambito nazionale, si chiede alle associazioni ed alle organizzazioni di categoria che leggono la presente per conoscenza di dare massima divulgazione delle interpretazioni presso i propri associati.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.

Giuseppe Serino
Ispettore Generale Capo

